



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/03/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

SERAIO GIUSEPPE, Presidente

DEMOZZI ANDREA, Relatore

CUCCARO MICHELE, Giudice

in data 15/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 32/2019 depositato il 12/02/2019

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03MQ00898/2018 IRES-ALTRO 2013

- sul ricorso n. 33/2019 depositato il 12/02/2019

proposto da

Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01MQ00901/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013

- sul ricorso n. 34/2019 depositato il 12/02/2019

proposto da

Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01MQ00904/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi depositati, presso codesta Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado di Trento, in data 12/02/2019, la società Ricorrente_1, il sig. Ricorrente_2 ed il sig. Ricorrente_3 ricorrono avverso i rispettivi avvisi di accertamento, n. T2A03MQ00898/2018 (con ricorso RG 32/2019), n. T2A01MQ00901/2018 (con ricorso RG 33/2019) e n. T2A01MQ00904/2018 (con ricorso RG 34/2019); tutti riferiti all'annualità 2013. Con tali atti l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Trento accerta, ai sensi dell'art 37 bis del DPR 600/73 le seguenti maggiori imposte:

- a) Per l'avviso T2A03MQ00898/2018, l'imposta Ires ed interessi per euro 4.875,89 oltre ad euro 1.582,88 a titolo di sanzione pecuniaria e spese di notifica;
- b) Per l'avviso T2A01MQ00901/2018, l'imposta Irpef ed interessi per euro 9,123,00 oltre ad euro 2.815,00 a titolo di sanzione pecuniaria e spese di notifica;
- c) Per l'avviso T2A01MQ00904/2018, l'imposta Irpef ed interessi per euro 9.123,00 oltre ad euro 2.815,00 a titolo di sanzione pecuniaria e spese di notifica.

Preliminarmente parte ricorrente osserva che per le medesime contestazioni, erano già stati emessi analoghi avvisi di accertamento, per le annualità dal 2009 fino al 2012, puntualmente impugnati innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Trento, che li ha accolti con sentenza n. 53/01/2018 e depositata il 27/04/2018.

Con successiva memoria precisa che l'ufficio aveva impugnato la sentenza presso la Commissione tributaria di secondo grado di Trento, la quale aveva confermato il giudizio di primo grado. Attualmente la controversia è sub-iudice presso la Corte di Cassazione.

Nell'ambito dei propri ricorsi viene eccepito che fino al termine dell'anno 2008 la Ricorrente_1 aveva 4 soci e precisamente Nominativo_1 con quota pari al 41% del capitale sociale, Nominativo_2 con quota pari al 7%, Ricorrente_2 con quota pari al 26% e Ricorrente_3 con quota pari al 26%. Obiettivo della società era di sviluppare ulteriori investimenti ma, l'intenzione di proseguire verso questo indirizzo, era condiviso solo dai sigg. Ricorrente_2 e Ricorrente_3. Per tale motivo, venne costituita una "società veicolo" (Società_1), la cui proprietà era soltanto dei signori Ricorrente_2 e Ricorrente_3.

Obiettivo dei due soci Ric_2 e Ric_3 era di assorbire l'intero pacchetto di partecipazione del Ricorrente_1 e, immediatamente a valle dell'acquisizione delle quote, provvedere al rinnovamento degli impianti della società.

Per parte ricorrente l'operazione aveva solamente il compito di ottenere finanziamento bancario necessario all'acquisizione degli investimenti previsti. La società veicolo, Società_1, ottenne il finanziamento di oltre quattro milioni di euro da parte della Banca_1.

I soci Ric_2 e Ric_3, ricevuto al pari dei soci uscenti, il corrispettivo della cessione delle rispettive quote sociali, hanno proceduto a reimmettere le somme in questione nella disponibilità della Società_1 al fine di abbattere l'esposizione bancaria, pari a circa quattro milioni di euro. L'acquisizione delle partecipazioni nella Ricorrente_1 ha comportato, in capo a ciascuno dei quattro soci, plusvalenze su partecipazioni sottoposte a tassazione secondo la norma fiscale.

I soci Ric_2 e Ric_3 avevano la totale partecipazione nella Società_1, la quale deteneva l'intero

pacchetto della Ricorrente_1. Al fine di mantenere la ragione sociale di Ricorrente_1, è stata attivata una fusione inversa di Società_1, che non aveva più motivo di esistere, in Ricorrente_1

Per parte ricorrente questa operazione non aveva il compito di distribuire dividendi perché la restituzione di parte dei finanziamenti concessi, non ha generato alcun reddito né in capo alla società né in capo ai soci Ric_2 e Ric_3. A differenza della tesi dell'ufficio, nel ricorso viene sottolineato che non si tratta di un'operazione elusiva ai sensi dell'art. 37 bis del DPR n. 600/73.

Parte ricorrente osserva, che il finanziamento della banca, alla Società_1 srl e le somme dei signori Ric_2 e Ric_3, a titolo di finanziamento, divennero per l'ufficio utili distribuiti dalla società Ricorrente_1, agli stessi soci. Per parte ricorrente queste affermazioni sono incompatibili ed inconciliabili e non trova alcun riscontro la tesi dell'ufficio in tutto l'iter procedurale seguito al fine di portare a termine l'acquisizione di tutte le quote, da parte dei fratelli Ric_2 e Ric_3, della società Ricorrente_1.

Per tali ragioni parte ricorrente precisa che gli avvisi di accertamento impugnati sono infondati, sia nel merito ma anche contraddittori sotto il profilo procedimentale e sostanziale.

Infine, parte ricorrente mette in luce che anche il garante del contribuente, dopo essere stato edotto della problematica, ha condiviso i contenuti e le conclusioni di parte ricorrente. Nonostante questo, l'ufficio ha mantenuto la propria posizione, costringendo le parti a costituirsi in giudizio presso la CGT di primo grado di Trento.

Per tali ragioni parte ricorrente chiede l'accoglimento dei ricorsi con l'annullamento degli avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2013, con la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Controdeduzioni

Si costituisce l'ufficio eccependo in merito alla costituzione della società Società_1 che controparte si è astenuta nel chiarire le ragioni a fondamento dell'operazione. Controparte non ha nemmeno provato la circostanza che l'operazione fosse stata impostata per ragioni non elusive, così come accertato da parte dello stesso ufficio.

Parte resistente riporta e contesta quanto sostenuto dai sigg. Ric_2 e Ric_3 e cioè le banche non avrebbero consentito il finanziamento a tali soci, come persone fisiche, poiché non possedevano i requisiti per ottenere un finanziamento oltre due milioni di euro. Proprio per questo motivo le banche richiedevano la costituzione di una società veicolo, quale la Società_1 srl.

Per l'ufficio non risponde al vero il fatto che secondo le banche non era possibile finanziare direttamente le persone fisiche ma si è dovuto ricorrere alla newco. È vero il contrario e cioè non vi sarebbe stato finanziamento alla newco se non fosse stato garantito da persona fisica quale il signor Ricorrente_2. In questo modo il risultato finale è che l'acquisizione dell'intera partecipazione in Ricorrente_1, è avvenuta attraverso l'artificio della società veicolo senza alcun esborso finanziario dei singoli soci e con il beneficio che gli interessi passivi sono stati portati in deduzione dalla società.

La somma necessaria all'acquisto delle *“partecipazioni ammontava all'incirca ad € 2.100.000,00 ed anche questo dato risulta importante e la corretta rappresentazione devi fatti posti a fondamento della contestazione”*. Per l'ufficio il finanziamento pari ad € 4.300.000,00 era finalizzato *“non solo all'acquisto delle partecipazioni dei soci uscenti - era garantito da un pegno su azioni del valore di €. 600.000,00 e da una fideiussione personale del sig. Ricorrente_2 per l'importo di €. 4.300.000,00. Secondo l'organo istruttore, pertanto, nulla avrebbe impedito l'acquisto diretto delle partecipazioni dai soci uscenti”*.

Parte resistente precisa ancora che al fine di comprendere l'iter procedurale, l'ufficio, nel rispetto dell'art. 32

del DPR n. 600/73, chiedeva la documentazione riferita ai pagamenti effettuati da Ricorrente_1 ai soci Ric_2 e Ric_3, oltre l'ammontare degli interessi passivi, imputati tra i costi nella contabilità della società Ricorrente_1, per le annualità dal 2009 in poi. Per l'anno, oggetto del presente contenzioso, l'ufficio accertava un maggior reddito derivante dalla indeducibilità degli interessi passivi a seguito della sottoscrizione del finanziamento pari a € 4.300.000,00. A fronte dell'avviso di accertamento a carico della società, l'ufficio ha proceduto a notificare anche altri due avvisi a nome dei due soci Ric_2 e Ric_3, oggetto anch'essi del presente contenzioso.

Mette in luce, ancora l'ufficio, che i signori Ric_2 e Ric_3, da un lato, hanno incassato importi derivanti dalla cessione delle partecipazioni in Ricorrente_1 e uscendone formalmente dalla società, dall'altro, hanno accresciuto le loro quote nella società, a seguito alla fusione inversa.

Precisa ancora parte resistente che, nell'ottica dei soci Ric_2 e Ric_3, va sommato il credito che ciascuno di essi vantava nei confronti della società, per l'acquisto delle quote rappresentanti il restante 52%, ovvero le quote degli stessi signori Ric_2 e Ric_3. Per cui l'ufficio evidenzia il fatto che, ante fusione, i due soci avevano una partecipazione indiretta del 100% nel capitale sociale di Ricorrente_1 e appesantita da un debito di finanziamento pari al valore delle quote dei soci uscenti; tuttavia, vantavano nei confronti della società un credito di € 2.100.000,00.

Nelle controdeduzioni si insiste nel ritenere controparte carente nel chiarire le ragioni attraverso le quali si è attivata l'operazione di MLBO (Merger Leveraged Buy Out). Se i motivi di costituire la società veicolo fosse derivata dall'imposizione bancaria, l'ufficio non comprende la dicotomia tra i motivi segnalati, da parte ricorrente in fase di verifica, rispetto a quelli indicati successivamente nel contraddittorio con lo stesso ufficio. Per parte resistente è palese l'intento elusivo dei soci Ricorrente_2. Infatti, in fase istruttoria l'ufficio, ha autorizzato ad effettuare puntuali accertamenti presso la Banca_1, e per tale motivo sostiene che l'operazione di MLBO è strumentale al fine di eludere le imposte ed ottenere un risparmio importante. L'affermazione dell'ufficio si fonda sul presupposto *“che il sig. Ricorrente_2 era in grado di garantire non solo l'acquisto delle quote dei soci uscenti ma, addirittura, l'acquisto di tutte le partecipazioni della società”*.

Con questa operazione i signori Ric_2 e Ric_3 nel cedere le proprie quote a Società_1, hanno beneficiato dell'aliquota sostitutiva della plusvalenza del 4%, beneficio accordato dal legislatore a coloro i quali decidano di uscire definitivamente da una compagine sociale. Nella fattispecie emerge l'obiettivo opposto e cioè di acquisizione integrale della partecipazione societaria; al termine della sequenza, infatti, i signori Ric_2 e Ric_3 non hanno perso la loro quota di partecipazione del 26% ciascuno in Ricorrente_1, ma l'hanno incrementato sino al 50%.

In diritto, riguardo il vizio dell'atto per violazione della norma che impone il contraddittorio preventivo a pena di nullità, parte resistente sostiene la pretestuosità della censura ex adverso, perché tutta la fase istruttoria ha comportato il diretto coinvolgimento del contribuente, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. Mette in luce che al termine dell'attività istruttoria sono stati recuperati, in capo alla società, gli interessi passivi su finanziamenti che avrebbero dovuto essere assunti dai soci. In capo ai soci si procedeva a recuperare le somme da questi percepite sotto forma di restituzione di un finanziamento infruttifero non intervenuto e le somme corrispondenti ai maggiori utili accertati in capo alla società per effetto della indeducibilità degli interessi passivi stessi.

Per tali motivi l'ufficio chiede il rigetto dei ricorsi con vittoria delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento (CGT) letto i ricorsi, le memorie e le controdeduzioni ritiene i ricorsi fondati per cui li accoglie.

Il collegio, senza reiterare quanto già precedentemente riportato nei rispettivi atti, precisa che, per le medesime contestazioni, ma riguardanti annualità diverse, gli stessi contribuenti avevano presentato analoghi ricorsi. In quella occasione la CT di 1° grado aveva accolto il ricorso e, successivamente, la CT di 2° grado aveva confermato la decisione dei giudici di primo grado. Attualmente la controversia è sub-iudice presso la SC.

Il presente contenzioso verte su tre avvisi di accertamento di cui, il primo riguardante la società (RG 32/2019) e gli altri due i soci Ricorrente_2 e Ricorrente_2 (RG 33/2019 e 34/2019). In sede di verifica fiscale l'ufficio ha acquisito un contratto preliminare dd. 25/03/08, che prevedeva l'impegno dei soci Nominativo_1 e Nominativo_2 a cedere le loro rispettive quote ai soci Ricorrente_2 e Ricorrente_2, i quali si impegnavano ad acquisire " *in nome proprio oppure a nome di persone od enti da nominare*" per il corrispettivo rispettivamente di € 1.581.429,00 e di € 270.000,00; quindi per complessivi € 1.851.429,00. Inoltre, al punto 2 era previsto che " *i sigg. Ric_2 e Ric_3 acquistino in nome proprio oppure a nome di persone od enti da nominare ...*" le quote dei due soci ad un prezzo prestabilito.

E' chiaro che l'acquisizione delle predette quote, da parte dei soci Ric_2 e Ric_3, era già stata prevista e regolamentata nel contratto preliminare; non trova riscontro l'affermazione dell'ufficio nel momento in cui precisa che le quote siano state acquisite in modo poco chiaro. È limpido, invece, che l'acquisizione delle quote sia avvenuta per il tramite della Società_1, società di scopo costituita ad hoc per gestire e garantire il successo dell'operazione; non per eludere il pagamento delle imposte.

Questa premessa è doverosa perché costituisce il punto di partenza dell'ufficio, che fonda tutto il principio accusatorio degli accertamenti qui in esame. In buona sostanza l'ufficio ribadisce che i due soci Ric_2 e Ric_3 avrebbero dovuto acquistare personalmente le quote dei soci cedenti. Il collegio rileva che l'acquisto delle quote tramite la "società veicolo" non trova ostacolo con il contratto preliminare di cui si accennava poc'anzi, pertanto, la tesi dell'ufficio non è condivisibile da codesta Corte.

Inoltre, dalla lettura delle controdeduzioni, si evidenzia in modo chiaro l'iter seguito dai ricorrenti; è opportuno riportare uno stralcio per capire come è avvenuto il trasferimento delle quote societarie, dai soci di minoranza verso i soci Ric_2 e Ric_3. In buona sostanza la società Società_1 acquistava in data 15/10/2008 la totalità delle quote di partecipazione in Ricorrente_1; per fare ciò conseguiva una apertura di c/c di €. 4.300.000,00 da parte della Banca_1, dando in pegno la totalità delle partecipazioni in Ricorrente_1. Contestualmente, i due soci di Società_1 (sig.ri Ricorrente_2), conseguito da questa il corrispettivo per la cessione delle proprie partecipazioni in Ricorrente_1 di €. 1.140.657,18 ciascuno, retrocedevano lo stesso importo a Società_1 a titolo di finanziamento infruttifero (totale : €. 2.281.314,00) al fine di estinguere parzialmente il finanziamento conseguito dalla Banca_1. Il tutto avveniva in data 15/10/2008.

Ancora in pari data, la società Ricorrente_1 cedeva un immobile alla società Società_2 per €. 530.000,00 e, contestualmente, procedeva ad effettuare un prestito alla controllante Società_1 di €. 500.000,00.

Infine, in data 12/12/2008 veniva deliberata la fusione inversa, ovvero la fusione della controllante nella controllata; per cui veniva effettuata la fusione di Società_1 in Ricorrente_1 con effetti civilistici e fiscali a far data dal 01/01/2009.

Alla luce di quanto sopra, per questo collegio, è irrilevante, ai fini fiscali e quindi alla natura decisoria di questa Corte, l'operazione condotta dai fratelli Ricorrente_2 che hanno ceduto le loro quote alla Società_1, affinché la liquidità reperita sia stata destinata al finanziamento infruttifero della nuova società. L'iter operativo non aveva l'obiettivo di eludere l'Erario, bensì non esporsi finanziariamente nei confronti degli istituti di credito.

L'accertamento alla società (Ricorrente_1), ha comportato, conseguentemente, anche i due avvisi di

accertamento verso i due soci. L'origine dell'accertamento verso la società trae origine dalla presunta condotta elusiva ex art. 37 bis del DPR 600/73 dove i commi 1 e 2 prevedono rispettivamente:

"1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione."

E' chiaro che l'onere probatorio di dimostrare la presunta elusione fiscale e quindi del vantaggio che ne avrebbero avuto i fratelli Ric_2 e Ric_3, grava esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Collegato al sullodato art. 37 bis, in termini di antielusione, l'art. 10 bis comma 3 della Legge n. 212/00 prevede che *"Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente."*

Al riguardo l'ufficio nelle proprie controdeduzioni precisa ed evidenzia che *"Come è agevole comprendere ora, non risponde al vero che secondo le banche, non potendo erogare finanziamenti a persone fisiche, si ricorreva alla costituzione di una newco. E', piuttosto, vero il contrario: non vi sarebbe stato finanziamento alla newco se questo non fosse stato garantito dalla persona fisica, sig. Ricorrente_2."* La tesi dell'ufficio non può essere condivisa. Riportandoci ancora all'art. 10 bis, la costituzione della "società veicolo" costituisce una normale prassi seguita dalle aziende; l'ufficio si limita a ritenere che la costituzione della società Società_1 ha avuto come obiettivo quello di eludere il fisco, disconoscendo che i motivi dell'operazione erano dettati da una decisione aziendale/finanziaria necessaria ai fini dell'ottenimento del finanziamento pari ad € 4.300.000,00. È normale che l'istituto di credito, a cui i sigg. Ric_2 e Ric_3 hanno fatto riferimento, abbia posto la condizione di concedere il finanziamento soltanto nel caso in cui l'intera percentuale del capitale sociale della società fosse detenuto dai sigg. Ric_2 e Ric_3. Garante dell'intera operazione era la società nel suo insieme e la fideiussione di un socio, mettendo a pegno il proprio patrimonio. È del tutto priva di pregio l'affermazione dell'ufficio, quando sostiene che il socio, garante dell'operazione, avrebbe potuto gestire tutta l'operazione senza costituire una "società veicolo" e senza rivolgersi alla banca. Il collegio si limita a sostenere che in un'operazione imprenditoriale, la garanzia del socio (con beni propri) costituisce un tassello in aggiunta alla garanzia societaria.

Nella "fase intermedia" la Società_1, dopo la cessione sia delle quote dei soci uscenti sia dei fratelli Ric_2 e Ric_3, detiene il 100% dell'intero capitale società Ricorrente_1. Come correttamente evidenziato da parte ricorrente la *"fusione inversa ha consentito di realizzare una molteplicità di obiettivi positivi:*

- a) mantenere inalterati la struttura giuridica, il marchio e gli identificativi (anche fiscali) di riferimento del salumificio, onde non pregiudicare l'avviamento sino a quel momento maturato;*
- b) evitare i pesanti e fastidiosi oneri di volturazione delle posizioni proprietarie dei contratti e delle licenze amministrative riferibili al salumificio;*
- c) non da ultimo, consentire l'avvicinamento del debito alla fonte reddituale necessaria al suo ripianamento".*

L'operazione di "fusione inversa" ha permesso, quindi, al Ricorrente_1 di incorporare la Società_1 e quindi, come dettato dai principi contabili, si è proceduto alla restituzione dei finanziamenti ottenuti dalla banca e dai sigg. Ric_2 e Ric_3. Non trova fondamento l'asserita conclusione dell'ufficio che accomuna tali restituzioni alla stregua della distribuzione di dividendi. È pressoché scontato il fatto che per poter

distribuire dividendi, è indispensabile definire il risultato economico (quindi dalla stesura di uno stato patrimoniale e di un conto economico) frutto dell'attività dell'azienda. Nel caso di specie la restituzione delle somme deriva da una tipica operazione finanziaria, resasi necessaria a concludere tutta l'operazione concretizzatasi nell'acquisizione dell'intero capitale della Società_1.

L'accensione di un finanziamento pari ad € 4.300.000,00 si è reso indispensabile al fine di concludere l'acquisizione, di cui codesta Corte ha più volte menzionato. Secondo l'ufficio *“sono stati recuperati in capo alla società gli interessi passivi su finanziamenti che, in linea teorica, avrebbero dovuto essere assunti dai soci. In capo ai soci si procedeva a recuperare le somme da questi percepite sotto forma di restituzione di un finanziamento infruttifero non intervenuto e le somme corrispondenti ai maggiori utili accertati in capo alla società per effetto della indeducibilità degli interessi passivi stessi”*.

L'assunto dell'ufficio segue un indirizzo del tutto errato perché l'acquisizione delle quote è avvenuto per mezzo di un soggetto giuridico (quindi non da parte dei sigg. Ric_2 e Ric_3). Dagli atti impugnati risulterebbe che la società Società_1 ha acquisito le quote del Ricorrente_1 versando ai soci un importo pari ad € 4.381.425,00 di cui € 1.140.657,00 ciascuno ai signori Ric_2 e Ric_3. È quindi evidente che non è sostenibile la tesi dell'ufficio secondo cui i sigg. Ric_2 e Ric_3 avrebbero ottenuto un incasso di € 2.281.314,00 per tre ordini di motivi:

- a) in primo luogo l'incasso deriva da una vendita delle loro quote (riferite al Ricorrente_1) e non da una acquisizione (delle quote altrui);
- b) In secondo luogo, l'acquisto delle quote della Ricorrente_1 non è avvenuto dai signori Ric_2 e Ric_3 ma da un soggetto giuridico;
- c) infine, la società acquirente ha attivato un finanziamento bancario di € 4.300.000,00 a riduzione del quale i soci hanno effettuato un loro finanziamento, versando quanto incassato.

Per i ricorrenti l'operazione si è conclusa con un esborso pari all'incasso, cui si è aggiunto il debito della loro società e la prestazione della garanzia fideiussoria. Non risultano debiti e fideiussione nella situazione ante operazione. Alla luce di quanto sopra non è corretta la tesi dell'ufficio quando sostiene che l'acquisizione da parte dei signori Ric_2 e Ric_3 delle quote dei soci Nominativo_1 e Nominativo_2 ha consentito loro un incasso di € 2.281.314,00.

Quanto sopra risulta indispensabile al fine di rigettare l'eccezione dell'ufficio, circa la non inerenza degli interessi passivi. Nelle controdeduzioni si precisa che *“I provvedimenti in parola, emessi a carico della società Ricorrente_1 contestavano l'indeducibilità degli interessi passivi dedotti in conseguenza del finanziamento di euro 4.300.000,00 (poi successivamente ridotto) assunto in maniera artificiosa dalla società ma, nei fatti, funzionale all'acquisto delle partecipazioni di minoranza da parte di signori Ric_2 e Ric_3”*. Or bene, a parere di codesta CGT gli interessi passivi non riguardano un *“finanziamento artificioso”* ma debbono essere considerati a tutti gli effetti inerenti, perché riguardano il contratto di finanziamento reale, resosi necessario per completare l'operazione di acquisizione di tutte le quote societarie.

Alla luce di quanto sopra la CGT di primo grado di Trento ritiene fondato il ricorso (RG n. 32/2019) e pertanto lo accoglie con conseguente annullamento, dell'avviso di accertamento impugnato.

Avvisi di accertamento dei singoli soci

Riguardo i singoli soci (Ricorrente_2 e Ricorrente_3) l'ufficio notificava, contestualmente, gli avvisi di accertamento n. T2A01MQ00901 e T2A01MQ00904 a carico, rispettivamente di Ricorrente_2 e Ricorrente_3 in cui si contestava una percezione di utili sotto forma di restituzione del prestito infruttifero, intervenuta a partire dal 2009 sino al 2013 (l'anno qui in contestazione è il 2013). Per i motivi anzidetti gli avvisi di accertamento *de quibus* sono conseguenza naturale dell'accertamento riguardante la società

(Ricorrente_1); visto l'accoglimento del ricorso della società, anche quelli dei due soci (RG n. 33/2019 e n. 34/2019) sono fondati e quindi la CGT di primo grado di Trento li accoglie, annullando gli avvisi di accertamento.

Riguardo le spese di giudizio la CGT condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio, a favore della parte ricorrente, che liquida in omnicomprensivi € 1.500,00.

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi. Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente che liquida in omnicomprensivi € 1.500,00.